



COMUNE DI FONTANIVA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: VARIANTE N. 4 AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004, RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI UN NUOVO TRATTO DI STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE DI CARMIGNANO DI BRENTA. APPROVAZIONE.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Pandin Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Este Giulia

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **aprile** alle ore **18:40** nella Residenza Municipale, per determinazione del Presidente del Consiglio con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Piotto Lorenzo | Presente |
| Mezzasalma Marcello | Assente |
| Basso Mary Franca | Presente |
| Spiga Sofia | Presente |
| Naldo William | Presente |
| Miazzi Michele | Presente |
| Lago Maurizio | Presente |
| Spessato Ernesto | Presente |
| Lago Samuele | Presente |
| Bonaldo Simone | Presente |
| Pandin Luca | Presente |
| Zen Catia | Presente |
| Securo Giorgio | Presente |

presenti n. 12 e assenti n. 1.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 11 APR 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Procedimento

N. Reg. Pubbl. 288

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18/8/2000 n° 267)

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato da oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Li 11 APR 2019

L'INCARICATO
F.to Almaviva Carla

Assiste alla seduta la Dott.ssa D'Este Giulia Segretario Comunale.
E' presente l'Ass. esterno Trento Antonia

Il Sig. Pandin Luca nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

Lago Maurizio

Lago Samuele

Zen Catia

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Este Giulia

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la LR n. 11 del 23.4.2004 “norme per il governo del territorio” ha riformato radicalmente la legge urbanistica regionale, innovando i livelli di pianificazione e la formazione degli strumenti urbanistici territoriali;
- l'art. 16 della Legge Urbanistica Regionale definisce formazione e contenuti del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) facendo espresso riferimento alla pianificazione territoriale coordinata tra più comuni;
- in data 24.3.2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PATI dell'Alta Padovana tra la Regione Veneto ed i comuni di Cittadella, Fontaniva, Tombolo, Galliera Veneta e Campo San Martino, dando atto dell'avvenuta approvazione del Documento Preliminare da parte delle singole amministrazioni comunali ai sensi degli artt. 3, 5 e 15 della LR n. 11/2004;
- le Amministrazioni Comunali coinvolte dal P.A.T.I dell'Alta Padovana hanno dato corso alla formazione del nuovo strumento urbanistico partendo dalla concertazione mediante condivisione pubblica già sul Documento Preliminare ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della LR 11/2004 e che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 22.9.2005 si è preso atto dell'avvenuta pubblicazione e concertazione sul citato documento preliminare;
- in data 29.2.2008 è stato sottoscritto il Verbale degli elaborati del P.A.T.I. in oggetto tra la Regione Veneto ed i cinque Comuni interessati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2008 è stato adottato il P.A.T.I. dell'Alta Padovana, redatto dai tecnici incaricati arch. Marangon Aldo e arch. De Nardi Silvano, secondo quanto sottoscritto con il verbale in data 29.2.2008;
- con conferenza dei servizi 27.05.2009, il P.A.T.I. è stato approvato;
- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n°2895 del 29.09.2009, ha ratificato l'approvazione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16.12.2011 è stato approvato il Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2014 è stata approvata la variante n. 1 al Piano degli Interventi;
- il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale, nella seduta del 01.10.2015 – verbale n. 25, il documento programmatico relativo al secondo Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2016 è stato approvato il secondo Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 14.06.2016 è stata approvata la variante n. 1 al secondo Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25.07.2017 è stata approvata la variante n. 2 al secondo Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25.10.2018 è stata approvata la variante n. 3 al secondo Piano degli Interventi, relativa all'affinamento di un percorso ciclopedonale sul fiume Brenta;

ATTESO che la società ETRA S.p.A., con determinazione del Direttore Generale Ing. Marco Bacchin n. 132 del 30.10.2017 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della strada di accesso al depuratore di Carmignano di Brenta, progetto che in parte sia pur limitata, interessa anche il territorio comunale di Fontaniva;

VERIFICATO che al fine di poter certificare la conformità urbanistica del progetto in esame, necessita inserire la nuova viabilità prevista nel Piano degli Interventi vigente, mediante apposita variante urbanistica;

EVIDENZIATO, con riferimento ed a riscontro della osservazione prot. n. 11767 del 21.11.2018 presentata dal Sig. Racchella Gianluigi nell'ambito del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, che:

- il progetto della nuova viabilità riguarda quasi interamente il territorio comunale di Carmignano di Brenta, territorio nel quale insiste l'impianto di depurazione da servire con tale strada. Il territorio

comunale di Fontaniva è interessato in minima parte, dall'allargamento della strada comunale di via S. Pietro in Brenta, in prossimità della confluenza nella S.P. n. 94 "Contarina" – diramazione;

- la procedura di approvazione della variante in esame ha un contenuto di carattere urbanistico e prettamente pianificatorio, mentre i rilievi mossi riguardano il progetto dell'opera pubblica e pertanto vanno estesi a Etra Spa. che cura tale adempimento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 46 del 27.12.2018, esecutiva, con la quale si è preso atto del progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione della strada di accesso al depuratore di Carmignano di Brenta, redatto e approvato da Etra Spa., nonché adottata la variante n. 4 al Piano degli Interventi vigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, nonché ai sensi dell'art. 19 del DPR. n. 327/2001 ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

PRESO ATTO che:

- con apposito avviso prot. 646 del 17.01.2019, pubblicato all'albo pretorio on line per 30 giorni con decorrenza dal 17.01.2019 e fino al 16.02.2019, è stata data notizia che con la sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2018 era stata adottata la variante n. 4 al secondo Piano degli Interventi, nonché fornite le necessarie informazioni per la consultazione e la formulazione delle eventuali osservazioni allo stesso;
- gli elaborati costituenti la variante n. 4 al secondo Piano degli Interventi adottata sono stati depositati a disposizione del pubblico nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale, nonché in versione cartacea presso la sede municipale – ufficio urbanistica;
- a seguito della pubblicazione dell'avvenuta adozione della variante di cui trattasi è pervenuta un'unica osservazione:

| N. | Data – N. Protocollo | Nominativo |
|----|----------------------|---------------------|
| 1 | 22/02/2019 - 2179 | RACCHELLA GIANLUIGI |

VISTA la documentazione tecnica e grafica della variante in esame, trasmessa in data 20.12.2018 dall'Arch. De Nardi Silvano, urbanista incaricato, così composta:

- Relazione programmatica,
- Tav. 1.1.1 – Intero Territorio Comunale;

ESAMINATO il parere tecnico di competenza in merito alla citata osservazione pervenuta, elaborato dall'Arch. De Nardi Silvano e pervenuto al prot. n. 3454 in data 26.03.2019, che valuta detta osservazione non pertinente in quanto le motivazioni addotte risultano estranee al contenuto pianificatorio trattato dalla variante urbanistica in quanto riguardano, caso mai, il progetto dell'opera pubblica;

RICORDATO che l'opera risulta interamente finanziata con fondi di Etra S.p.a. e che la strada di nuova realizzazione sarà di esclusiva proprietà di Etra S.p.a. a servizio di una infrastruttura pubblica e che il coinvolgimento del territorio comunale di Fontaniva è finalizzato all'allargamento della attuale sede viaria ed al conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza per il traffico dei mezzi;

ACCERTATO che la variante urbanistica in esame non contrasta con gli aspetti prescrittivi e vincolistici contenuti nel Piano di Assetto del Territorio vigente;

ATTESO che la variante urbanistica in esame è finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio correlato all'opera pubblica da realizzare, per una durata pari a quella stabilita dal D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e dall'art. 34 della L.R. n. 11/2004;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la conformità urbanistica dell'infrastruttura, le cui fasi progettuali successive sono in fase di redazione, di inserire nel Piano degli Interventi la relativa previsione;

VISTO l'art. 78 comma 2 del Dlgs. 267/2000 che così dispone: *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*;

VISTO il parere legale degli Avvocati Domenichelli Prof. Vittorio e Calegari Alessandro trasmesso in data 06.05.2010 ai comuni di Fontaniva, Tombolo e Campo San Martino avente per oggetto: *“Parere in merito all'applicazione dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 in sede di adozione ed approvazione del Piano degli Interventi.”*;

APPURATO, ai fini dell'obbligatoria procedura di adeguamento del Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio Tipo (RET) recepito dalla Regione Veneto con DGRV. n. 1896/2017 che il Comune di Fontaniva sta già elaborando, che la variante in esame non ha alcuna incidenza sulle previsioni dimensionali del Piano Regolatore Comunale e, pertanto, le “definizioni uniformi” saranno acquisite con la prossima variante al Piano degli Interventi in corso di redazione;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 78 (Doveri e condizione giuridica);
- la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, con le successive modifiche ed integrazioni;
- il DPR. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 27/2003;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici - Urbanistica, a termini dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Uditi i seguenti interventi:

Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio facendo presente che gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Il Presidente cede la parola all'Ass. Naldo William che dà lettura di una propria relazione illustrativa che viene acquisita agli atti del Consiglio (Relazione allegata).

Il Presidente propone di derogare all'art. 16 per consentire la partecipazione al geom. Bergamin Giancarlo, presente in sala, relativamente ai punti 3, 4 e 5 dell'o.d.g. Con votazione unanime favorevole si decide di far intervenire il geom. Bergamin nella seduta senza sospensione in deroga all'art. 16 del Regolamento del Consiglio.

Cons. Basso: Dà lettura di una propria relazione che viene acquisita agli atti del Consiglio (Allegata alla presente).

Cons. Securo: Dice che c'è poco da aggiungere a quanto affermato dal Cons. Basso. A lui interessa di più l'aspetto di tutela dei nostri cittadini. Era più prudente attendere il giudizio del TAR. Un cittadino di Fontaniva con i suoi soldi sta difendendo i suoi interessi, sperava di trovare al suo fianco l'Amministrazione Comunale. Ritiene che questa sia una “mancia” data al Sindaco di Carmignano.

Cons. Bonaldo: Chiede se il progetto è stato approvato.

Geom. Bergamin: Risponde che è stato approvato solo lo Studio di Fattibilità.

Cons. Bonaldo: Si unisce anche lui a quanto affermato dai Consiglieri precedenti. Questa soluzione è solo per dare accesso al depuratore di Carmignano di Brenta. Se una persona fa ricorso è degno di attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale. Ritiene che il Comune di Carmignano doveva trovare soluzioni all'interno del suo territorio e perciò questa variante non è da approvare.

Sindaco: Riprende quanto già espresso la scorsa volta. Lo Studio di Fattibilità fatto da ETRA tiene conto di un determinato bacino di utenza. Il depuratore si trova sul territorio di Carmignano, non è di Carmignano. Si può dire che le scelte progettuali sono difformi dalle scelte che vedono coinvolti terreni di proprietà del terzo. Fontaniva è coinvolta solo per 150 mq. E' zona vincolata. Quell'impianto è stato finanziato con un provvedimento ATO e necessita di ulteriore viabilità. Quindi

dal punto di vista della ricaduta nel territorio, si tratta di soli 150 mq. La tematica principale è sul territorio di Carmignano e non su quello di Fontaniva.

Cons. Bonaldo: Fa richiesta relativa alla tariffa.

Sindaco: Risponde in merito.

William Naldo: Dichiarazione di voto sull'osservazione: dichiara che l'osservazione non è accoglibile perché non è pertinente.

Il Segretario Comunale spiega la modalità di votazione sull'osservazione.

Cons. Bonaldo: Chiede di darne lettura.

Ass. Naldo: Risponde che è stata consegnata nei termini a ciascun Consigliere.

– OSSERVAZIONE N. 1 – prot. n. 2179 del 22/02/2019 – RACCHELLA GIANLUIGI

Voti sull'osservazione:

n. 8 voti contrari perché non pertinente

n. 4 favorevoli (Zen, Bonaldo, Securo, Basso);

ESPERITA la votazione sulla osservazione, il Presidente pone in votazione l'approvazione della variante urbanistica;

CON VOTI 8 favorevoli e 4 contrari (Zen, Bonaldo, Securo, Basso),

DELIBERA

1. di esprimere, per la osservazione pervenuta il seguente parere come riportato nella presente deliberazione:
 - **PARERE: NON PERTINENTE**, in quanto le motivazioni addotte risultano estranee al contenuto pianificatorio trattato dalla variante urbanistica in quanto riguardano, caso mai, il progetto dell'opera pubblica;
2. di approvare, per le motivazioni sopra riportate, la Variante n. 4 al secondo Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 11/2004, nonché ai sensi dell'art. 19 del DPR. n. 327/2001 ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, relativa alla realizzazione della strada di accesso al depuratore di Carmignano di Brenta (PD) come rappresentata negli elaborati redatti dall'Arch. Silvano De Nardi e adottati con propria deliberazione n. 46/2018:
 - Relazione programmatica,
 - Tav. 1.1.1 – Intero Territorio Comunale;
3. di dare atto che con il presente provvedimento la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del DPR. n. 327/2001 costituita in sede di adozione della variante mediante propria deliberazione n. 46/2018, diventa efficace ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
4. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica per gli adempimenti correlati all'approvazione della variante urbanistica in oggetto.

3) Variante n. 4 al Secondo Piano degli interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, relativa all'inserimento di un nuovo tratto di strada di accesso al depuratore di Carmignano di Brenta.

Approvazione.

Il Consiglio Comunale è chiamato nuovamente ad esaminare l'opera pubblica consistente nella realizzazione di una strada a servizio del depuratore di Carmignano di Brenta, il cui uso sarà limitato esclusivamente ai mezzi che devono accedere all'impianto per le attività allo stesso connesse.

Più precisamente, il Consiglio viene interessato per quanto riguarda la variante urbanistica correlata, allo scopo di dare conformità urbanistica all'opera in progetto nell'ambito della strumentazione urbanistica vigente.

Come già precisato la strada viene progettata, realizzata e utilizzata da Etra Spa, società pubblica che esegue opere ed interventi di pubblico interesse per conto dei comuni associati.

Per tale opera pubblica Etra Spa ha redatto il progetto di fattibilità tecnica economica, progetto che in minima parte interessa anche il territorio comunale di Fontaniva, in prossimità del raccordo di tale nuova strada con la Strada Provinciale n. 94 "Contarina". Il coinvolgimento del territorio comunale di Fontaniva consiste in un minimo allargamento e adeguamento della sede stradale esistente di accesso ai sottopassi stradale e ferroviario, al fine di agevolare il passaggio dei mezzi che accederanno al depuratore.

Disponendo già del progetto approvato, la procedura da seguire, per ottenere la conformità urbanistica, è quella stabilita dall'art. 18 della Legge urbanistica Regionale n. 11/2004.

La procedura è iniziata con la deliberazione n. 46 del 27.12.2018 con la quale questo Consiglio ha adottato la variante urbanistica di cui trattasi. Dopo la pubblicazione di rito e entro il termine stabilito è pervenuta una sola osservazione che viene ora esaminata e in merito alla quale il Consiglio è chiamato ad esprimere un parere. L'istruttoria tecnica allegata alla proposta di deliberazione che stiamo esaminando classifica l'osservazione quale **"non pertinente"** in quanto le argomentazioni che sviluppa riguardano la procedura di approvazione del progetto ma non gli aspetti urbanistici sottesi alla variante proposta.


Per completezza di informazioni va riferito anche che in data 12 marzo scorso è stato formalizzato un Ricorso avanti al TAR Veneto, da parte dello stesso estensore dell'osservazione pervenuta, per l'annullamento – senza richiesta di sospensiva – della deliberazione n. 46/2019 di Adozione della Variante. Sul piano procedurale, in applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, siamo chiamati comunque all'approvazione della variante in quanto il citato ricorso non inficia il percorso avviato. Sul piano del contenuto mi permetto di evidenziare che il citato ricorso punta soprattutto su ipotizzate carenze in ambito progettuale (mancanza parere Snam, presenza di un pozzetto): questa

circostanza ci rincuora in quanto sottolinea la correttezza della procedura di variante in approvazione.

Sempre a livello procedurale, dopo l'espressione del parere in merito alla citata osservazione, il Consiglio è quindi chiamato a votare per l'approvazione della variante. Dopo l'eventuale approvazione la variante diventerà efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune.

A quel punto, ottenuta la conformità urbanistica della previsione si potrà procedere con le fasi di sviluppo ed approvazione del progetto dell'opera.

Assessore Edilizia Privata e Urbanistica

William Naldo


I Consiglieri Comunali di minoranza intendono proporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento recentemente adottato, formale mozione al fine di comprendere l'intenzione dell'Amministrazione che, *in limine* della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorale, vuole approvare la variante n. 4 al Secondo Piano degli Interventi.

Appare alquanto affrettata tale scelta, anche alla luce della notificazione del ricorso amministrativo avverso la deliberazione di adozione.

Già Erodoto insegnava che "*La fretta genera l'errore in ogni cosa*" e in questa in particolare, vorremmo noi aggiungere ora.

Rende non poco dubbiosi l'ostinazione dell'amministrazione che, senza alcun reale confronto con i Cittadini, porta avanti un progetto che – allo stato – appare soddisfare più gli interessi del vicino Comune di Carmignano di Brenta che quelli del nostro territorio.

Infatti, da un lato, non si può tacere la parzialità delle informazioni che sono state fornite ai Cittadini e ai Consiglieri.

Una per tutte: il sistema di finanziamento dell'opera.

L'Amministrazione ribadisce che l'opera sarà interamente finanziata da ETRA, tuttavia, dimentica o non sa, che ETRA ha già dichiarato che il finanziamento avverrà tramite una "rimodulazione della tariffa del servizio offerto".

Si ripropone anche in questa sede quanto già sollevato dal Gruppo Consiliare "Ricominciamo per Fontaniva" durante la scorsa Assemblea, poiché si dubita fortemente che tale rimodulazione possa essere in difetto...

Come pensa quindi l'Amministrazione di poter rispettare i principi cardine di trasparenza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa?

Dall'altro lato, vi sono delle osservazioni di un cittadino che gettano numerose ombre sulla bontà della scelta operata dal nostro Comune, rimaste senza riscontro come pure le richieste avanzate dal Gruppo Consiliare "Ricominciamo per Fontaniva".

Il nostro concittadino infatti, come il mugnaio di Postdam, non ricevendo alcuna risposta alle proprie osservazioni e istanze, ha dovuto rivolgersi al Giudice di Berlino, *rectius* il TAR Veneto, al fine di vedere trionfare la giustizia e avere qualche riscontro.

Considerato che non vi è istanza di sospensione e che le questioni sottese sono le medesime che interessano il giudizio pendente avverso le deliberazioni del Comune di Carmignano di Brenta, ben si poteva attendere l'esito di quel giudizio prima di approvare la variante. Un tanto per contenere la spesa pubblica e non coinvolgere il Comune in un ulteriore giudizio il cui esito è tutt'altro che prevedibile.

Si ricorda che "*Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo*" (Qoèlet 3:1). Tuttavia, l'Amministrazione sembra voler affrettare le cose, senza tener conto dei potenziali effetti negativi che potrebbero derivare dalla superficiale approvazione di un vincolo espropriativo.

Anche in questa sede, preannunciamo il nostro voto contrario alla suddetta variante.

 7/4/19



COMUNE DI FONTANIVA
(Provincia di Padova)

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

VARIANTE N. 4 AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004, RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI UN NUOVO TRATTO DI STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE DI CARMIGNANO DI BRENTA. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visti gli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Esaminata la proposta di deliberazione

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Fontaniva, li 29-03-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bergamin Giancarlo